



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 106 DEL 03/08/2019

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITA' E SOSTA IN VIA DEI PIOPPI PER
MANIFESTAZIONE "FESTIVAL DEI FUOCHI 2019" DEL 15 AGOSTO 2019.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che il 15 agosto 2019 sull'arenile antistante la zona di piazza Brescia del Lido di Jesolo, sarà interessata dalla tradizionale manifestazione organizzata dall'Amministrazione Comunale denominata "Festival dei fuochi 2019";

Visto il verbale d'incontro del 02/08/2019 riguardante gli aspetti safety e security della manifestazione in oggetto dal quale emerge che per il suo svolgimento dovrà essere previsto il divieto di transito, eccetto i veicoli di polizia e di emergenza, nonché dei residenti, frontisti e dimoranti e l'occupazione di porzione di via Dei Pioppi, nel tratto compreso fra il IV accesso al mare di via Dei Pioppi e Piazzetta Casa Bianca, al fine di consentire l'ammassamento dei veicoli di emergenza e di polizia a servizio dell'evento;

Ritenuto di accogliere le risultanze del predetto verbale d'incontro riguardante gli aspetti safety e security della manifestazione e conseguentemente di adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visti gli artt. 1 - 7 - 157 - 158 - 159 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e relative norme regolamentari

O R D I N A

che dalle ore 20.00 fino alle ore 24,00 del giorno 15/08/2019, sulla via Dei Pioppi, nel tratto compreso fra il IV accesso al mare di via Dei Pioppi e la Piazzetta Casa Bianca, la circolazione veicolare sia vietata, eccetto i veicoli dei frontisti, dei residenti e dei domicilianti e la sosta sia vietata, con rimozione dei veicoli e spese a carico degli inadempienti, eccetto i veicoli di emergenza e di polizia a servizio dell'evento, cui sarà riservato il tratto di via Dei Pioppi, come da planimetria allegata alla presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs. n° 285/92.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.